

## PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

---



## 4. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

---

### 4.1. PREMESSA

La L. n. 157/92 e la L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni, prescrivono per le Province, unitamente alla predisposizione di Piani Faunistico-Venatori, anche la redazione di Piani di Miglioramento Ambientale.

L'argomento è stato sviluppato, in modo estremamente dettagliato ed esauriente, dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con il Documento tecnico n. 16 di Genghini M. (1994), "I miglioramenti ambientali a fini faunistici", al quale si rimanda e da cui si riportano pressoché integralmente, in questa disamina, ampi tratti.

Tale documento chiarisce perfettamente il significato dei termini utilizzati, intendendosi, per miglioramenti ambientali, quelle misure che hanno lo scopo di migliorare o ripristinare condizioni ambientali favorevoli e a ridurre o eliminare gli impatti più significativi causati dalle attività produttive sulla dinamica delle popolazioni selvatiche.

I miglioramenti ambientali a fini faunistici hanno quindi lo scopo di modificare i fattori antropici negativi, nell'intento anche di ridurre al minimo gli interventi artificiali di ripopolamento faunistico.

Inoltre, negli ultimi anni, la legislazione comunitaria, nazionale e regionale sta offrendo nuove e numerose possibilità di intervento e conseguentemente di lavoro per l'applicazione delle misure di miglioramento ambientale, occasioni che offrono l'opportunità all'originarsi di nuove professionalità ed imprese.



Nella prima parte di questa disamina si citeranno i riferimenti legislativi utili per potersi addentrare nella problematica anche operativamente.

Nella seconda verranno riportati gli aspetti tecnici essenziali, inerenti le pratiche di miglioramento ambientale a fini faunistici in senso generale, che possono essere realizzate nelle principali tipologie ambientali del territorio provinciale.

Per gli interventi ambientali specifici in rapporto alle diverse entità faunistiche presenti sul territorio regionale si rimanda a quanto già riportato nel paragrafo 3.4.

## **4.2. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO**

Il crescente interesse per i problemi ambientali, per la difesa della natura e della qualità della vita ha stimolato, negli ultimi anni, la definizione e approvazione di numerosi provvedimenti a favore dell'ambiente e delle risorse naturali. Tali provvedimenti derivano soprattutto dalla legislazione comunitaria e secondariamente da quella nazionale, applicate poi a livello regionale. L'origine di queste normative è spesso diversa; è possibile distinguere le misure di seguito riportate.

- Misure che derivano dalla legislazione venatoria (Legge n° 157/92 e L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modifiche).
- Misure ambientali per la protezione degli habitat e delle specie selvatiche (Legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette"; Direttiva CE n. 409/79 concernente la "Conservazione degli uccelli selvatici"; Direttiva CE n. 43/92 relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica"; Regolamenti CE n. 1973/92 e n. 1404/96, che istituiscono lo strumento finanziario per l'ambiente LIFE).
- Misure provenienti dal settore agricolo nell'ambito dei regolamenti comunitari di attuazione di Agenda 2000:
  - Regolamento CE n. 1257/99, che istituisce un regime di sostegno per interventi finalizzati allo sviluppo rurale e relativo Regolamento applicativo n. 1750/99;



- Regolamento CE n. 1251/99, che istituisce un regime di sostegno a favore di coltivatori di taluni seminativi, relativo Regolamento applicativo n. 2316/99 e D.M. 4 aprile 2000 e D.M. 7 marzo 2002, contenente disposizioni nazionali di attuazione.

#### **4.2.1 MISURE PREVISTE DALLA LEGGE N. 157/92 E DALLA L.R. LOMBARDIA N. 26/93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Rispetto alla precedente legislazione venatoria, la L. n. 157/92 offre maggiori possibilità di intervento per la diffusione dei provvedimenti di miglioramento ambientale a fini faunistici. In particolare è stato dato maggiore spazio ed importanza agli interventi per l'incremento della produttività naturale del territorio attraverso il miglioramento delle condizioni ambientali dello stesso, favorendo, in questo modo, l'aumento della riproduzione naturale delle specie selvatiche. A tale scopo la legge individua nei proprietari o conduttori dei fondi agricoli i principali destinatari delle sovvenzioni economiche a favore della fauna selvatica. L'applicazione di queste ed altre misure fornisce un notevole stimolo all'integrazione tra attività agricola e gestione faunistica del territorio, condizionando favorevolmente il futuro rapporto tra agricoltori e cacciatori sul territorio.

La legge prevede un inquadramento degli interventi di miglioramento ambientale nell'ambito della programmazione faunistico-venatoria del territorio nazionale. In particolare l'articolo 10 stabilisce che *"Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata .... al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio"*.

Gli obiettivi della pianificazione consistono perciò nella tutela delle specie selvatiche e nel miglioramento dei loro habitat, evitando sia un prelievo venatorio irrazionale, sia eccessive densità di selvatici.

La pianificazione o programmazione del territorio prevista dalla L. n. 157/92 ed applicata dalle amministrazioni pubbliche riguarda quindi principalmente tre aspetti:



- uno strettamente faunistico, relativo cioè alla gestione delle popolazioni selvatiche (reintroduzioni, ripopolamenti, controllo delle popolazioni, ecc.);
- uno venatorio (gestione e controllo del prelievo);
- uno di tipo ambientale, relativo alla salvaguardia ed al miglioramento degli ambienti naturali, in cui vivono e dipendono le diverse specie selvatiche.

Relativamente a quest'ultimo aspetto la legge prevede norme specifiche in cui vengono definiti, seppur spesso in modo abbastanza approssimativo, gli interventi da realizzare.

Il primo riferimento indiretto ai provvedimenti di miglioramento ambientale è individuabile nell'articolo 1, comma 5. Questo prevede l'istituzione, da parte delle regioni e delle province, di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna "*... finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad essi limitrofi...*". In queste aree dovranno realizzarsi misure di miglioramento ambientale per il "*... ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di biotopi*" favorevoli alla fauna selvatica.

Negli articoli 10 e 14, si ha un riferimento preciso e significativo alle misure di miglioramento ambientale. L'articolo 10, comma 7, prevede infatti che "*Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica...*" e prosegue, al Comma 8, Lettera g, indicando come i piani faunistico-venatori debbano prevedere "*... i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b)*", cioè le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

L'articolo 14, comma 11, relativamente agli ambiti territoriali di caccia, stabilisce che l'organismo di gestione "*... programma interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici*" per:

- la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei Mammiferi e degli Uccelli; il ripristino di zone



umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori.

Negli Articoli 15 e 23 infine si fa riferimento alle possibili fonti di finanziamento delle misure di miglioramento ambientale, affermando che *“Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fine della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura delle amministrazioni regionali in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.”* (articolo 15, comma 1), e che *“I proventi della tassa di cui al comma 1 (tassa di concessione regionale) sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica dei percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.”* (articolo 23, comma 4).

In sintesi, la L. n. 157/92 prevede che la gestione e la programmazione delle misure di miglioramento ambientale debba essere approntata in funzione della zonizzazione, o specializzazione territoriale, prevista dalla legge stessa. Ogni istituto territoriale ha delle finalità specifiche e le fonti di finanziamento risultano altrettanto individuabili. A tale proposito si distinguono:

- le aree protette definite dalla legge, cioè le Oasi di protezione e le Zone di Ripopolamento e Cattura;
- gli istituti faunistico-venatori nei quali si attua la caccia programmata, vale a dire gli Ambiti Territoriali di Caccia;



- gli istituti a gestione privata, essenzialmente le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agri-Turistico-Venatorie.

Nelle Oasi di protezione e nelle ZRC, le province definiscono i piani di miglioramento ambientale, che vengono coordinati a livello regionale nell'ambito dei piani faunistico-venatori. I finanziamenti previsti a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici potranno derivare:

- dal fondo per le tasse di concessione regionale all'esercizio dell'attività venatoria (articolo 23);
- dai provvedimenti agro-ambientali di origine comunitaria previsti nell'ambito dei piani zionali pluriennali delle singole regioni.

Per quanto riguarda gli ATC, la programmazione degli interventi di miglioramento degli habitat e l'attribuzione degli incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici è di competenza degli organismi di gestione. I finanziamenti per questi interventi potranno derivare:

- dal fondo per le tasse di concessione regionale all'esercizio dell'attività venatoria (articoli 15 e 23);
- dai proventi dei contributi economici richiesti ai cacciatori aderenti all'ATC (articolo 14);
- dai provvedimenti agro-ambientali di origine comunitaria previsti nell'ambito dei piani zionali pluriennali delle singole regioni.

I contributi ai proprietari o conduttori dei fondi agricoli, previsti dall'articolo 15, comma 1, e derivanti dalle tasse di concessione regionale (articolo 23), devono essere corrisposti " ... *in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e valorizzazione dell'ambiente*".

Appare evidente che un'utilizzazione corretta dal punto di vista faunistico ed ambientale di questi fondi dovrebbe premiare gli agricoltori che realizzano efficaci misure di tutela e valorizzazione dell'ambiente e non indistintamente tutti i produttori





agricoli. Sovvenzioni generiche e diffuse, considerando i limitati fondi a disposizione, finirebbero per risultare economicamente insignificanti per i produttori agricoli, e inutili o insufficienti per gli scopi previsti.

Per quanto riguarda infine gli istituti privati di caccia, la legge stabilisce che istituzionalmente le Aziende Faunistico-Venatorie debbano realizzare programmi per la conservazione ed il ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. A tal fine tuttavia, non sono previste sovvenzioni specifiche se non indirettamente, attraverso le misure agro-ambientali comunitarie. La distinzione, prevista dalla legge, tra Aziende Faunistico-Venatorie, destinate alla gestione qualitativa, e Aziende Agri-Turistico-Venatorie, destinate più a fini produttivistici, dovrebbe essere favorita, nel primo caso, da sovvenzioni specifiche, o meglio, da facilitazioni fiscali che consentano di rendere economicamente conveniente anche la gestione naturalistica di questi comprensori.

Per quanto riguarda la L.R. Lombardia n. 26/93 e successive modificazioni, all'articolo 14 è previsto che, nei piani faunistico-venatori provinciali predisposti dalle province, siano contenuti anche *"i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura"*. La Legge Regionale prevede altresì che *"le province predispongano piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria e la produzione naturale di fauna selvatica autoctona..."* (articolo 15). L'articolo 36 prevede che, relativamente ai contributi ai proprietari o conduttori agricoli previsti dall'articolo 15, comma 1, della L. n. 157/92, *"...determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica..."*.

Infine, all'articolo 45, è previsto che le Province, per gli interventi di miglioramento ambientale di cui agli articoli 14, 15 e 36, si avvalgano dei fondi provenienti dai finanziamenti annuali regionali.



Relativamente agli ATC, tra i compiti dei comitati di gestione è prevista anche la programmazione di interventi per il miglioramento dell'habitat e l'attribuzione di incentivi economici ai conduttori di fondi rustici per una serie di interventi finalizzati al recupero di habitat degradati e alla creazione di ambienti idonei alla presenza della fauna selvatica (articolo 31).

#### **4.2.2 MISURE AMBIENTALI RELATIVE ALLE AREE PROTETTE E AGLI HABITAT**

Le zone vincolate previste dalla Legge n. 394/91 sulle aree protette, vale a dire i parchi e le riserve nazionali e regionali, svolgono un ruolo importante nella programmazione faunistica ed ambientale del territorio. Anche per queste aree, infatti, potranno essere previsti interventi di miglioramento ambientale. In particolare la legge prevede un coinvolgimento dei produttori agricoli attraverso contributi per la realizzazione di "*... attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale...*" (articolo 4, comma 1). Vengono previste anche misure di incentivazione per "*... opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio...*" (articolo 7, comma 1) ed ancora, indennizzi per "*... vincoli ... alle attività agro-silvo-pastorali*" (articolo 15, comma 2).

Tali interventi possono essere sovvenzionati attraverso:

- i fondi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali per le aree protette (Legge 394/91 e Regolamenti CE n. 1973/92 e n. 1404/96), gestiti dalle amministrazioni pubbliche e dagli organi direttivi delle stesse aree (enti parco);
- i provvedimenti agro-ambientali di origine comunitaria previsti nell'ambito dei piani zionali pluriennali delle singole regioni.

Anche la Comunità Europea ha predisposto una serie di provvedimenti per la protezione ed il ripristino degli habitat nell'ambito di aree protette esistenti o da realizzare. Dopo la Direttiva n. 409/79, in cui vengono fatti precisi riferimenti a questo tipo di provvedimenti rispettivamente all'articolo 4 e all'articolo 3, la Comunità ha predisposto la Direttiva n. 43/92 che si pone l'obiettivo di "*... contribuer a salvaguardare*



*la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato” (articolo 2).*

*A tale scopo “È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’Allegato I e habitat delle specie di cui all’Allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.” (articolo 3).*

In particolare per garantire il mantenimento ed il ripristino degli habitat naturali e seminaturali la Comunità ha istituito uno strumento finanziario per l’ambiente (LIFE) con i Regolamenti CE n. 1973/92 e n. 1404/96. Tale strumento prevede che “... per la protezione dell’habitat e della natura, il sostegno (finanziario) deve in particolare contribuire al cofinanziamento delle misure necessarie per mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione favorevole i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie nei siti interessati figuranti rispettivamente negli Allegati I e II della direttiva 92/43/CEE...”.

La legislazione comunitaria e nazionale relativa alle aree protette ed agli habitat, evidenzia la necessità di un coordinamento per la definizione degli ambiti protetti lungo le rotte di migrazione (articolo 1, L. n. 157/92) e la rete ecologica Natura 2000 nella Direttiva n. 43/92.

#### **4.2.3 MISURE PREVISTE DAI PROVVEDIMENTI AGRO-AMBIENTALI COMUNITARI**

La Comunità Europea, nell’ambito di Agenda 2000, ha predisposto una serie di regolamenti che possono avere un ruolo significativo per l’applicazione di misure agro-ambientali con finalità anche faunistiche. L’applicazione della maggior parte di tali provvedimenti può avvenire solo in seguito all’approvazione del relativo strumento di programmazione regionale.

Le misure comunitarie di maggior interesse riguardano gli interventi di sostegno allo sviluppo rurale (Regolamento CE n. 1257/99, e relativo Regolamento applicativo n. 1750/99, in parte attuato mediante il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione



Lombardia) e, nei limiti imposti dalla legge, quelle relative al sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (Regolamento CE n. 1251/99, regolamento applicativo n. 2316/99 e relative disposizioni nazionali di attuazione: D.M. 4 aprile 2000 e D.M. 7 marzo 2002).

Tali provvedimenti possono essere applicati su tutto il territorio agro-forestale e hanno una duplice finalità:

- di sostegno al reddito agricolo;
- di miglioramento dell'ambiente.

Per tale motivo vengono indicate come misure di integrazione tra agricoltura e ambiente o come misure agro-ambientali.

#### Regolamento CE n. 1257/99 e Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia

Il Regolamento CE n. 1257/99, "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG e che modifica ed abroga taluni regolamenti", ed il relativo Regolamento applicativo CE n. 1750/99, sono strumenti di finanziamento in parte resi operativi dal Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2000-2006 della Regione Lombardia, strumenti di programmazione regionale che prevedono una serie di misure finalizzate al rafforzamento e allo sviluppo del settore agricolo, unitamente alla tutela e alla conservazione dell'ambiente e del paesaggio.

Tra le misure previste dal P.S.R., quelle finalizzate ad incentivare un miglioramento dell'ambiente agrario dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, avente quindi ricadute positive anche sulla presenza e sulla conservazione della fauna selvatica, ricordiamo:

- Misura f (2.6): misure agroambientali;
- Misura h (2.8): imboschimento delle superfici agricole;
- Misura i (2.9): altre misure forestali;



- Misura t (3.20): tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali (solo nelle zone obiettivo 2).

Ogni misura del P.S.R. prevede possibilità di finanziamento per la realizzazione di diverse tipologie di intervento, tra cui è possibile individuare quelle maggiormente rispondenti a quanto previsto nei paragrafi 4.3 e 4.4.

### Regolamento CE n. 1251/99 (set-aside)

Il Regolamento CE n. 1251/99, e i relativi Regolamento applicativo comunitario n. 2316/99 e disposizioni nazionali di attuazione D.M. 4 aprile 2000 e D.M. 7 marzo 2002, sono strumenti di "sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi" che prevedono, tra l'altro, la possibilità di un utilizzo ambientale dei terreni messi a riposo (*set-aside*).

Il *set-aside* delle terre consiste in una specie di maggese, cioè nella pratica di far riposare o mantenere incolto il terreno per una o più stagioni. Oggi tale pratica agronomica viene stimolata o imposta, dietro compenso economico, non più per aumentare la produttività dei terreni, ma al contrario per ridurre le produzioni.

I provvedimenti relativi al ritiro delle superfici dalla produzione, o di messa a riposo dei terreni o, ancora, di *set-aside*, sono stati introdotti in Italia, in forma facoltativa, nel 1988. La loro origine come interventi di riduzione delle eccedenze agricole risale però a molto prima. Negli Stati Uniti i primi esempi di interventi di questo tipo risalgono al 1934.

A partire dall'annata 1993-94, con i regolamenti CE n. 1765/92 e n. 1541/93, la messa a riposo è divenuta obbligatoria almeno per le grandi aziende a seminativo (quelle che producono complessivamente più di 920 q.li di cereali). Al di sotto di tale limite il *set-aside* rimane ancora facoltativo.

Inizialmente il valore di questa misura, dal punto di vista ambientale e faunistico, era solo secondario. Con il passare del tempo, però, tale funzione ha assunto maggiore importanza, forse perché ci si è resi conto dell'inutilità di sovvenzionare dei terreni incolti e della possibilità, invece, di utilizzarli a fini ambientali e faunistici. La



realizzazione di interventi faunistici addizionali, come d'altronde previsto dalla L. n. 157/92 (articolo 14), e già adottata in altri paesi della Comunità Europea, potrebbe essere determinata sulla base di accordi tra agricoltori, cacciatori, associazioni venatorie e naturalistiche nell'ambito degli organismi di gestione delle diverse unità territoriali (ATC, parchi, riserve, oasi, ecc.), prevedendo la definizione di una vera e propria strategia specifica di *set-aside* faunistico.

La predisposizione di questo tipo di *set-aside* faunistico, che dovrebbe essere programmata nell'ambito della gestione faunistico-venatoria del territorio, risulta di fatto limitata dagli attuali vincoli normativi.

In sintesi, da quanto emerge dall'analisi delle diverse legislazioni nazionali e comunitarie, l'applicazione delle misure di miglioramento ambientale a fini prevalentemente faunistici può interessare tutto il territorio agro-forestale, anche se la gestione amministrativa e finanziaria di tali interventi potrà seguire *direzioni* privilegiate, a seconda dell'origine legislativa dei provvedimenti, delle responsabilità amministrative coinvolte e degli istituti territoriali interessati.

#### **4.3. INTERVENTI AMBIENTALI GENERALI**

Dal punto di vista tecnico, gli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici si possono distinguere in due categorie principali:

- interventi di miglioramento dell'habitat;
- limitazione di certe pratiche agricole dannose alla fauna selvatica.

Il primo tipo d'interventi ha lo scopo di migliorare le disponibilità alimentari, incrementare le aree di rifugio e di protezione ed i siti di riproduzione delle specie selvatiche di maggior interesse.

Il secondo tipo d'interventi intende invece limitare o eliminare le cause di mortalità della fauna selvatica indotte dalla realizzazione di alcune pratiche agricole pericolose.

La realizzazione di questi interventi si differenzia a seconda:



- dell'area geografica e del tipo di habitat (paragrafi seguenti);
- delle specie selvatiche che si intende tutelare o favorire (trattate con le singole specie, paragrafo 3.4).

Ogni situazione ambientale rappresenta un caso a se stante e necessita quindi di scelte specifiche. Ciononostante, considerando le caratteristiche del territorio, è possibile prevedere, a questo fine, l'applicazione di interventi specifici di miglioramento ambientale relativamente a quattro tipologie principali:

- zone umide;
- zone di pianura e bassa collina coltivate in modo più o meno estensivo;
- zone di collina e montagna in cui prevale pascolo, incolto e forestazione.

Attraverso tale suddivisione del territorio si distinguono in modo implicito anche le specie selvatiche prevalenti nei diversi ambienti e, quindi, l'indirizzo faunistico dei provvedimenti.

Nella prima tipologia gli interventi saranno rivolti prevalentemente a favore dell'avifauna acquatica. Nella successiva tipologia, i miglioramenti ambientali saranno indirizzati soprattutto alla piccola selvaggina stanziale (fagiani, starne, lepri e, almeno parzialmente, al capriolo), nell'ultima tipologia ambientale gli interventi saranno orientati invece prevalentemente agli Ungulati ed eventualmente alle altre specie di piccola selvaggina stanziale presente.

#### **4.3.1 LE ZONE UMIDE**

Le aree umide, in Provincia di Pavia sono molteplici e possono essere ascritte a diverse tipologie. A tale proposito si riporta in Tabella 4.1, la classificazione degli ambienti umidi adottata da De Biaggi *et al.* (1987).

**Tabella 4.1- Classificazione delle zone umide (da Genghini, 1994 )**

ZONE UMIDE NATURALI		ZONE UMIDE ARTIFICIALI	
Risorgive	Stagni e Paludi	Fontanili	Casse di espansione
Acque correnti	Acquitrini, pozze periodiche	Canali e fossi	Cave
Lanche	Boschi umidi	Risaie	Stagni artificiali
Laghi	Boscaglie alveali	Invasi di ritenuta	Paludi artificiali

Il mantenimento, o il ripristino, di una area umida, ancorché artificiale, riveste una importanza cruciale al mantenimento della biodiversità, e in particolare, per l'avifauna acquatica che, in tali contesti, può trovare gli ambienti adeguati alla sosta o alla riproduzione.

Si possono quindi, a seconda della tipologia dell'area umida, prevedere diversi interventi di miglioramento ambientale, di cui si riporta una breve sintesi descrittiva. Si rimanda al paragrafo 4.4, per affrontare, in maniera più dettagliata, le possibili modalità di attuazione

#### **INTERVENTI DI RIPRISTINO E/O DI MANTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE.**

Attraverso semine, trapianti e taleggie, è possibile mantenere o incrementare, favorendo la diversità o favorendo essenze privilegiate da alcune specie di avifauna, la vegetazione, sia sommersa che natante o delle sponde. Sono da limitare invece le essenze estranee sia alla localizzazione che alla tipologia dell'area interessata dall'intervento.

In situazioni di prevalenza di una specie si può intervenire drasticamente per ridurre la densità: le pratiche comunemente utilizzate prevedono lo sfalcio e l'impiego di diserbanti chimici o il fuoco. Queste ultime due pratiche presentano tuttavia numerosi inconvenienti, pertanto se ne sconsiglia l'utilizzo se non in situazioni estremamente controllate.

Lo sfalcio, in particolare della canna palustre e il falasco, va effettuato durante il periodo vegetativo delle piante e praticato al di sotto del livello dell'acqua, favorendo il





naturale indebolimento; è necessario asportare i residui vegetali, al fine di evitare la propagazione per talea.

#### **GESTIONE DEL LIVELLO DELL'ACQUA**

Il livello dell'acqua è un elemento di estrema importanza per favorire la sosta (e la riproduzione) di alcuni Anatidi e dei Limicoli. In rapporto alla pratica oramai comune di coltivare riso all'asciutta, presenta, dal punto di vista dell'avifauna, notevoli svantaggi, importanti risultano gli interventi di allagamento, anche temporaneo, di risaie e stoppie di riso.

Utile risulta un'alternanza di zone con livelli tali da permettere la pastura degli Anatidi e di zone caratterizzate da livelli più bassi, per favorire i Limicoli.

Gli interventi sopra indicati sono da effettuarsi principalmente nelle zone dove vige il divieto di caccia e nelle ZRA. Di particolare interesse risulta l'alternanza di tali interventi nelle ZPS della Lomellina.

#### **MANTENIMENTO E/O RIPRISTINO DEL PROFILO IRREGOLARE DELLE RIVE O DEGLI ARGINI DEI BACINI E PER LO SVILUPPO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA**

Qualora si intervenga ripristinando o creando *ex novo* un ambiente umido va posta particolare cura nel creare un profilo irregolare delle sponde. Esso favorisce la nidificazione, abbassando il livello di competitività fra le coppie e agevola la gestione dei diversi livelli di acqua. In tale contesto per favorire lo sviluppo della vegetazione spontanea si possono predisporre zone d'acqua bassa (15 - 25 cm) o di argini e rive di ridotta pendenza (< 5%), per una fascia di circa 5-10 m dalla riva. Tali accorgimenti risultano fondamentali nel ripristino di bacini artificiali esistenti che, generalmente presentano rive molto scoscese ed un livello d'acqua troppo alto per consentire lo sviluppo di una ricca vegetazione ripariale, come le cave ed ex cave di estrazione. Una sistemazione razionale delle sponde potrebbe aumentare notevolmente il valore biologico di questi bacini. In tal senso è auspicabile il recupero ambientale di queste cave, in modo che sia durante, sia soprattutto al termine dei lavori di estrazione, il sito estrattivo sia restituito in modo consono all'ambiente in cui è inserito. È possibile infatti



prevedere convenzioni con i proprietari del terreno, seguiti da poco costosi provvedimenti di manutenzione e gestione che potrebbero accrescere notevolmente il valore di questi ambienti per la fauna selvatica.

#### **PREVENZIONE DALL'INTERRAMENTO DELLE LANCHE FLUVIALI, DELLE PALUDI, DEGLI ACQUITRINI, E MANTENIMENTO E/O RIPRISTINO DEI PRATI UMIDI, E DELLE MARCITE E DEI PRATI MARCITOI**

La bonifica delle zone umide e la sistemazione agraria delle aree coltivate ha portato alla progressiva scomparsa dei piccoli ambienti umidi marginali di transizione tra le zone umide e le aree coltivate. Sarebbe quindi opportuno prevenirne, laddove sussistano ancora le possibilità di ripristino, il naturale interrimento, mediante escavazione controllata e una attenta valutazione del sistema idrico ad esse connesso.

#### **CREAZIONE DI AREE DI MARGINE**

Il mantenimento o la creazione di fasce permanenti (20-30 m) di vegetazione (spontanea o seminata, soprattutto erbacea) di transizione fra le zone umide e le aree agricole svolge il duplice ruolo di riduzione dell'inquinamento di origine agricola e dei conseguenti fenomeni di eutrofizzazione delle acque, grazie all'effetto filtro-tampone ottenuto dalla vegetazione erbacea sviluppatasi su queste fasce di terreno, e di favorire la diversificazione degli habitat.

#### **PRATICHE AGRICOLE**

Per quanto riguarda invece la limitazione delle pratiche dannose all'avifauna acquatica possono essere previsti alcuni interventi, principalmente di riduzione dell'impiego dei fitofarmaci e dei fertilizzanti (soprattutto quelli azotati distribuiti in copertura e più soggetti alla lisciviazione). Gli effetti negativi dovuti all'eccesso dei residui delle concimazioni organiche (letame, liquami, ecc.) possono essere ridotti o eliminati solo se tali residui si diffondono nei bacini idrici in modo graduale ed in dosi limitate. La funzione delle fasce di vegetazione tra i terreni coltivati ed i bacini idrici è appunto



quella di agire come filtro di questi residui riducendo i fenomeni di inquinamento da nitrati.

#### **4.3.2 ZONE DI PIANURA**

Queste sono le aree in cui si concentra la maggioranza delle attività antropiche e dove l'agricoltura assume caratteri particolarmente intensivi, determinando un maggiore impatto sull'ambiente e sulla fauna selvatica.

E' quindi importante, specialmente in aree non diversificate in termini di habitat, mantenere, ampliare e creare elementi e aree frammentazione, caratterizzati da habitat quanto più possibile vicini alla naturalità.

#### **MANTENIMENTO E/O RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI FISSI DEL PAESAGGI**

Il mantenimento e/o il ripristino di siepi, filari frangivento, boschetti e vecchie sistemazioni agricole (a piantata, a cavalletto, ecc.) possono svolgere un ruolo determinante per il rifugio, la nidificazione e l'alimentazione, di molte specie selvatiche.

La loro presenza e diffusione favorisce l'indice di diversità ambientale di un determinato territorio, lo sviluppo del cosiddetto effetto margine, e favorisce la connettività fra i diversi elementi del paesaggio. Ciò consente l'instaurarsi di una fauna più ricca qualitativamente (numero delle specie presenti) e quantitativamente (numero di individui per specie e biomassa complessiva).

Un esempio dettagliato viene proposto nei moduli operativi (paragrafo 4.4)

#### **CULTURE A PERDERE**

Su appezzamenti di piccole estensioni si può prevedere la semina e la rinuncia alla raccolta di certe coltivazioni, per fini alimentari, di rifugio e di nidificazione.

Le colture a perdere svolgono la funzione di integrare i vuoti alimentari lasciati dalla rotazione della lavorazione dei terreni (sfalci, fertilizzazioni, trattamenti, ecc...) e che interessano in particolare i mesi autunnali ed invernali, dove si combinano le carenze trofiche degli ecosistemi naturali e artificiali.



Inoltre la presenza, costante, di appezzamenti che non subiscono la variazione colturale, offre a diverse specie selvatiche che risentono negativamente delle continue e repentine modifiche dell'habitat coltivato, rifugio per la sosta e la nidificazione.

La scelta delle essenze più adatte da seminare dipende dall'area geografica in questione, ma soprattutto dal tipo di riparto colturale previsto nella zona. Per quanto riguarda l'epoca, le dosi di semina, il tipo di suolo richiesto e le consociazioni possibili tra le colture "a perdere" da prevedere, si rimanda al modulo operativo (paragrafo 4.4).

### *SET-ASIDE*

L'applicazione delle politiche agricole comunitarie ha portato, negli ultimi anni, a ritirare diverse metrature di terreno dalla produzione agricola, denominato *set-aside*.

Esso è definito nella premessa del D.M. 5406/st del 13 dicembre 2004, come "superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (*set-aside*) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del Regolamento Comunità Europea n. 1782/03".

Il *set-aside* è pertanto regolamentato, a livello comunitario da diversi Regolamenti, nello specifico il Regolamento Comunità Europea 1782/03 demanda agli stati membri, e quindi, in ultima istanza alle regioni e province autonome la definizione dei criteri per la gestione del *set-aside* (Regolamento Comunità Europea 1782/03, art.5, comma 1)<sup>1</sup>; la

---

<sup>1</sup> Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato IV tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e le strutture aziendali, fatte salve le norme che disciplinano le buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/99 nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.



Regione Lombardia, con D.G.R. 7/2058 dell'11 febbraio 2005, recepisce il D.M. 5406/st del 13 dicembre 2004 e regola all'Allegato 2, norma 4.2 del suddetto D.G.R., il mantenimento "in buone condizioni agronomiche e ambientali" dei territori sottratti alla produzione.

Tuttavia, l'utilità di questi appezzamenti di terreno per la fauna selvatica però dipende strettamente dalla gestione del *set-aside* stesso. Innanzitutto il *set-aside* è attuabile in due modalità: il primo, definito, *set-aside* fisso, prevede di lasciare, in maniera permanente, un appezzamento coltivato graminacee e di leguminose con un unico taglio all'anno; il secondo, definito *set-aside* rotazionale, in cui, sullo stesso terreno si alternano in successione negli anni colture produttive e non.

Nel caso di *set-aside* fisso si può lasciare una copertura vegetale spontanea. Tuttavia sembra che tale gestione sia produttiva nel primo, o al massimo nel secondo anno, durante i quali svolge un importante ruolo di foraggiamento delle covate e dei giovani di starna, pernice rossa e fagiano, in particolare in relazione soprattutto alla presenza di numerosi insetti (larve di Lepidotteri ed in generale Insetti a corpo molle). Successivamente, con il prevalere delle Graminacee sulle Leguminose, diminuisce proporzionalmente il valore pabulare sia pure a fronte di un miglioramento delle funzioni di protezione e di rifugio per gli animali.

Differentemente una coltivazione di essenze utili alla fauna selvatica dei terreni definitivamente messi a riposo rappresentano un'importante risorsa per operare dei significativi miglioramenti ambientali a fini faunistici, in particolare qualora siano previste creazioni di nuovi ambienti idonei alla sosta e alla nidificazione.

Il *set-aside* a rotazione può a sua volta prevedere indubbi vantaggi per la fauna selvatica, qualora venga gestito adeguatamente. Infatti, affinché i terreni temporaneamente a riposo risultino utili a fini faunistici è importante che:

- le lavorazioni del terreno, di qualsiasi tipo, siano effettuate dopo luglio, al fine di evitare un impatto negativo sulle specie in riproduzione.



- la semina di colture a perdere o miscugli di essenze che comprendano diverse leguminose, graminacee che favoriscano sia il foraggiamento che il rifugio.

Per un esempio di dettaglio delle modalità di attuazione si rimanda ai moduli operativi (paragrafo 4.4).

Non è infine da sottovalutare l'importanza che tale gestione può rivestire dal punto di vista agronomico, arricchendo di sostanze fertilizzanti il terreno, a causa della semina di essenze azoto-fissatrici, se accompagnata da sovescio, e la riduzione della carica patogena e infestante delle superfici.

## PRATICHE AGRICOLE

### Stoppie

Le stoppie di cereali rappresentano un ambiente di interesse per le specie selvatiche in quanto ricco di semi di graminacee, caduti al momento della raccolta, e superficie di sviluppo delle piante avventizie e degli insetti appetiti dalla selvaggina. La loro immediata aratura ed interrimento, in previsione della preparazione del terreno per le semine autunnali o primaverili, risulta negativa anche se avviene in un periodo, quello estivo, in cui generalmente l'ambiente offre sufficienti fonti alimentari alternative. La condizione ideale è rappresentata infatti dal permanere delle stoppie fino al periodo autunnale, momento critico dal punto di vista alimentare per diverse specie selvatiche. E' da incentivare il posticipo, per quanto possibile, dell'aratura o dell'interrimento delle stoppie, anche attraverso semine di colture a perdere senza aratura. La pratica che prevede la loro bruciatura è attualmente vietata dalle norme vigenti (norma 2.1 , allegato 2, D.G.R. Lombardia n. 20548/05).

### Lavorazione agricola

Nell'ambito dei processi di lavorazione agricola posso essere presi alcuni provvedimenti utili alla fauna, quali:



- lasciare in *situ* i rami derivanti dallo scalvo dei pioppeti e dei frutteti, possibilmente in piccoli cumuli;
- usare accorgimenti idonei durante il taglio dei raccolti ("barra d'involo", inizio del taglio partendo dal centro dell'appezzamento) per ridurre la mortalità della fauna selvatica;
- adottare tecniche di protezione dei nidi nelle coltivazioni (evitare il taglio per almeno 2-3 m<sup>2</sup> attorno al nido) e nei corpi idrici (operare la rimozione della vegetazione palustre in periodi stagionali idonei)

### Coperture invernali

Durante il periodo invernale, allorché in molte aree di pianura della provincia di Pavia vengono meno condizioni ambientali anche minime per il rifugio e l'alimentazione della fauna selvatica, conseguentemente alla raccolta autunnale di colture quali mais, soia, riso, ecc., assumono un ruolo fondamentale, unitamente alle colture "a perdere", anche le cosiddette "coperture invernali".

Trattasi di erbai intercalari estivi o autunno - primaverili costituiti da piante erbacee annuali a rapido sviluppo con ciclo vegetativo molto breve, compreso, fra due colture principali, costituiti su aree limitate, singoli appezzamenti o fasce di terreno che, se ben distribuiti, possono favorire il rifugio e l'alimentazione di selvaggina quale in particolare la lepre e limitarne la modalità riducendo fra l'altro pericoli quali l'attraversamento di strade e il bracconaggio.

La semina file o a spaglio su terreno anche non lavorato o con lavorazione minima dovrà effettuarsi entro il 15 di settembre, al fine di favorire un rapido sviluppo e una buona copertura del terreno prima del riposo vegetativo invernale.

L'erbaio potrà essere costituito tramite la semina di un miscuglio quale per esempio loiessa, vecchia villosa, trifoglio incarnato oppure orzo, cavolo da foraggio, rapa o in coltura pura di loiessa, ravizzone o trifoglio incarnato.



Il ravizzone, autunnale in coltura pura o in miscuglio, per esempio con sorgo gentile da foraggio molto rado, può risultare sicuramente interessante in funzione faunistica potendo, se seminato in agosto su terreni irrigui o tramite l'utilizzo di varietà molto precoci con semine a metà settembre, formare una buona copertura vegetale da mantenersi nel periodo autunno - invernale.

Questi tipi di intervento possono trovare riscontri importanti nelle nostre aree a seguito di colture quali mais da trinciato, cereali autunno-vernini, riso (varietà precoci).

#### **4.3.3 ZONE DI MEDIA E BASSA COLLINA**

La fascia di media e bassa collina pavese è caratterizzata principalmente dal vigneto. In tale contesto peculiare le pratiche di miglioramento ambientale

In questi territori generalmente l'impatto delle attività agricole sull'ambiente e sulle risorse faunistiche è generalmente inferiore rispetto a quello delle aree intensamente coltivate. Questi ecosistemi inoltre presentano spesso condizioni favorevoli al rifugio ed alla nidificazione delle diverse specie selvatiche, in relazione alla presenza di aree di incolto, di siepi, di arbusti, di alberi e di boschetti. In questi territori il maggiore fattore limitante per la fauna selvatica (fagiano, starna e lepre in particolare) è rappresentato dalle disponibilità idriche ed alimentari che possono risultare particolarmente carenti in certi periodi dell'anno.

#### **4.3.4 ZONE DI ALTA COLLINA E MONTAGNA**

Si tratta di quei territori in cui prevalgono aree intensamente coltivate, praterie più o meno pascolate, bosco, e le diverse fasi di transizione tra queste ultime due tipologie ambientali.

Gli obiettivi principali dei miglioramenti ambientali a fini faunistici per queste aree sono quelli tesi a favorire la presenza e a migliorare la gestione degli Ungulati e delle altre specie selvatiche presenti, o potenzialmente presenti, riducendo contemporaneamente la frequenza dello sconfinamento degli Ungulati nelle aree coltivate. In particolare tali interventi sono orientati all'incremento delle disponibilità





idriche ed alimentari del territorio, soprattutto nei periodi di maggiore carenza, e alla predisposizione di aree idonee al pascolo, al rifugio ed alla riproduzione delle specie presenti. Tali interventi dovranno essere realizzati al fine di favorire una più omogenea distribuzione spaziale delle popolazioni selvatiche con una riduzione dei danni alle compagini forestali ed alle coltivazioni agrarie presenti in prossimità di questi territori.

La necessità primaria è quella di incentivare la coltivazione di appezzamenti non produttivi, destinati ad incrementare le fonti alimentari per le specie (starna, pernice rossa e lepore) maggiormente penalizzate dall'abbandono dell'agricoltura.

Inoltre, al di là degli indubbi benefici di ordine faunistico, bisogna sottolineare come la costituzione di nuove unità ambientali consenta una riqualificazione in grado di ripristinare o potenziare anche i valori paesaggistici del territorio, spesso compromessi dalla ricomposizione fondiaria e dall'intensivizzazione delle pratiche agricole

## **PASCOLO**

Nelle aree montane si assiste ad un progressivo abbandono dell'economia basata sull'agricoltura e la zootecnica, con relativo abbandono dei pascoli. Tuttavia le zone a pascolo permanente<sup>2</sup> sono oggetto di norme di mantenimento, a partire dai Regolamenti CEE 1782/03 e CEE 769/04, che si traducono in norma attuativa a livello regionale con il D.G.R. Lombardia n. 7/2058 dell'11 febbraio 2005, allegato 2, norma 4.1.

## **AREE FORESTALI**

La gestione forestale si sta sempre più caratterizzando come uno strumento di gestione del territorio e degli ecosistemi che lo caratterizzano. Il tradizionale obiettivo di ottenere dal bosco il prodotto legnoso è stato affiancato dalla necessità di valorizzare ulteriori e molteplici funzioni: il bosco svolge un importante ruolo di tutela idrogeologica, di

---

<sup>2</sup> «pascolo permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più; (art. 2, com. 2, Reg. CEE 796/04)



valorizzazione del paesaggio, di produzione di ossigeno ed assorbimento dell'anidride carbonica, di valorizzazione delle potenzialità turistico ricreative di ampi territori, di tutela della naturalità dei luoghi, ecc.

L'abbandono della selvicoltura intensiva, che ha fortemente caratterizzato il territorio forestale fino al secondo dopoguerra, ha evidenziato la comparsa di nuovi scenari. Gli elementi maggiormente caratterizzanti l'attuale panorama forestale regionale sono i seguenti:

- nel territorio montano si è assistito ad una forte espansione della copertura forestale;
- il valore commerciale del legname è in molti casi inferiore al costo di utilizzazione e di conseguenza molti soprassuoli non vengono più utilizzati;
- le cure colturali risultano eccessivamente costose (sfolli, diradamenti, spalcatore, ecc.) e pertanto sono poco frequentemente eseguite;
- gli interventi di rimboschimento che in passato hanno fortemente caratterizzato le attività forestali, sono realizzati soltanto in situazione particolari (riforestazione di aree pianiziali, ricostituzione di soprassuoli percorsi da incendio);
- il progressivo affermarsi dei concetti propri della selvicoltura naturalistica ha contribuito a favorire l'affermarsi delle specie autoctone, dei soprassuoli misti, delle conversioni all'alto fusto, ecc.

Il fenomeno dell'espansione del bosco ha attraversato una prima fase in cui la riduzione del disturbo antropico e l'accresciuta estensione degli ambienti boschivi, hanno comportato un generale aumento della biodiversità. Allo stato attuale è tuttavia ipotizzabile che il generalizzato e definitivo affermarsi della copertura boschiva comporti una riduzione della complessità del paesaggio con la scomparsa di ambienti di transizione strettamente legati alla presenza delle attività agro-silvo-pastorali (pascoli, prati, coltivazioni).

Pertanto emerge l'importanza di mantenerne la diversità ambientale sia in termini di essenze vegetali, sia di spazio che di disetaneità, preservando o creando un alternarsi fra aree aperte e forestali, con particolare cura per gli elementi di transizione (fasce ecotonali



e diversificazione del bosco). Conseguentemente gli interventi sulle aree forestali si traducono principalmente in tagli, sfoltimenti e diradamenti.

A tal fine si riporta, in allegato, per ciascuna forma di governo, l'analisi effettuata nell'ambito dell'indagine "Monitoraggio e conservazione della fauna forestale" (Tosi *et al.*, 2002), degli effetti delle diverse pratiche di taglio e si valutano alcuni criteri selvicolturali: "Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici sulle aree forestali".

#### **4.4. CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE**

##### **4.4.1 INTERVENTI DA PARTE DEGLI ATC**

Il presente Piano propone che gli ATC destinino una quota variabile dal 10 al 20 % del bilancio annuale ad interventi di miglioramento ambientale sulla base delle indicazioni di dettaglio di seguito riportate.

- Deve essere previsto un aumento graduale dei fondi stanziati per gli interventi di miglioramento attuando un'incremento annuo del 2%, a partire dall'iniziale 10% del bilancio.
- I fondi stanziati annualmente non potranno essere destinati ad altri interventi con l'eccezione di emolumenti destinati a tecnici che operino per questo settore.
- I fondi stanziati e non utilizzati saranno accantonati per gli anni successivi, sempre e solo per interventi di riqualificazione ambientale.

##### **4.4.2 INTERVENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA**

L'Amministrazione provinciale ha regolamentato le modalità di intervento per l'attuazione dei miglioramenti ambientali e la concessione di contributi, riportato in allegato: "Modalità di intervento per il piano di miglioramento ambientale".



Tale regolamento prevede la possibilità di attivare alcune misure di miglioramento ambientale che rientrino nella casistica di seguito presentata. Le specifiche tecniche e l'entità dei contributi relativi a ciascuna misura sono determinate annualmente, secondo quanto stabilito nel disciplinare approvato con DGP 34168 del 18.11.2003. Va peraltro ricordato come il precedente Piano Faunistico-Venatorio (AA.VV., 2001a), abbia fornito un repertorio di possibili interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici; ritenendo tale repertorio ancora di attualità per l'attuazione delle misure, lo si riporta in allegato "Repertorio di Interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici specifici".

- **Gestione e cura dei boschi**

Finalità della misura: Gestione del patrimonio boschivo (in montagna ed in pianura) in funzione faunistica ed azione di contrasto al progressivo stato di abbandono.

- **Recupero di pascoli montani abbandonati**

Finalità della misura: Ricostituzione di condizioni ambientali idonee a specie appartenenti alla tipica fauna alpina ed a numerose specie di passeriformi migratori; fornire agli ungulati una significativa variabilità ambientale ed aree aperte di alimentazione.

- **Colture a perdere**

Finalità della misura: Offerta di rifugio e alimentazione alla selvaggina, sia stanziale, sia migratoria, durante il periodo autunno-invernale.

- Colture a perdere propriamente dette. Realizzazione di coltivazioni appositamente predisposte per la fauna selvatica, portate alla maturazione tramite tecniche agronomiche a basso impatto ambientale.
  - Colture erbacee a perdere. Realizzazione di coltivazioni erbacee permanenti destinate a fornire alimentazione e rifugio alla selvaggina stanziale, in particolare alla lepre. **Entità del contributo:** fino a Euro 1.000,00/ha/anno.



- Colture a perdere propriamente dette su terreni destinati a riposo. Semina di un miscuglio costituito da almeno 2 tra semi di girasole, sorgo e mais.
- Coperture vegetali autunno vernine. Realizzazione di erbai autunno-invernali destinati a fornire rifugio ed alimentazione in particolare alla lepre.
- Residui colturali. Mantenimento in campo di stocchi di mais, girasole, o di culmo intero di orzo, frumento e riso
- **Salvaguardia della fauna selvatica durante le operazioni colturali nei pioppeti**  
Finalità della misura: Creazione di ambienti idonei alla fauna selvatica ed alla sua salvaguardia tramite la limitazione degli interventi colturali nei pioppeti e la loro attuazione in periodi post-riproduttivi
- **Ripristino e mantenimento di zone umide**  
Finalità della misura: Ripristino e mantenimento di aree fondamentali per la sosta e l'alimentazione dell'avifauna acquatica.
  - Interventi di ripristino di zone umide
  - Interventi di mantenimento di zone umide
    - Mantenimento di prati marcitoidi. Mantenimento di prati marcitoidi destinati a fornire alimentazione e rifugio alla selvaggina stanziale e migratoria, in particolare nella stagione invernale
  - Interventi di allagamento temporaneo di risaie e di stoppie di riso (con livello dell'acqua adatto sia agli Anatidi che ai Limicoli, con particolare riferimento al beccaccino)
  - Recupero di fontanili e risorgive
- **Piantumazione e conservazione di siepi, boschetti e filari.**  
Finalità della misura: Creazione e mantenimento di ambienti idonei al rifugio, alla nidificazione e all'alimentazione della fauna selvatica, sia stanziale, sia migratoria.
  - Costituzione di siepi
  - Mantenimento di siepi esistenti



- Costituzione di boschetti
- Mantenimento di boschetti esistenti
- Costituzione di filari
- Mantenimento di filari esistenti